

**COMUNE DI**  
**SAN MAURO CASTELVERDE**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.....<sup>26</sup> del .....<sup>29-9-2014</sup>.....)

# **PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC**

## **Articolo 1.1**

### **DISCIPLINA**

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC), istituita con LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" - GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87.
2. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

## **Articolo 1.2**

### **COMPONENTI**

1. La IUC si compone:
  - a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
  - b) di una componente riferita ai servizi, che si articola in:
    - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
    - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente Regolamento è così articolato:
  - PARTE I – DISCIPLINA GENERALE IUC
  - PARTE II – REGOLAMENTO IMU
  - PARTE III – REGOLAMENTO TARI
  - PARTE IV – REGOLAMENTO TASI

## **Articolo 1.3**

### **DETERMINAZIONE**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (comma 683 L. 147/2013):
  - a. le aliquote dell' IMU e le agevolazioni collegate;

- b. le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
  - c. le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Nel caso il Consiglio Comunale non deliberi entro i termini di cui al comma 1, rimangono in vigore le aliquote e/o le tariffe dell'anno precedente.

#### **Articolo 1.4**

#### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Articolo 1.5**

#### **VERSAMENTI**

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento:
  - a) TARI: numero 3 rate, con scadenza nei mesi di APRILE, AGOSTO E DICEMBRE;
  - b) TASI: numero 2 rate, con scadenza nei mesi di GIUGNO e DICEMBRE.

2. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.
3. Le rate, come sopra stabilite, hanno scadenza il 16 di ogni mensilità.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
6. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, è accordata al Comune la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate mensili complessive di importo non inferiore ad € 50,00. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro 60 gg. dall'emissione della richiesta di pagamento o dal verificarsi dell'evento straordinario, in ogni caso, almeno 10 giorni prima della scadenza.

#### **Articolo 1.6**

#### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della IUC agli stessi soggetti ai quali, nell'anno 2014, risulta essere affidato il servizio di accertamento e riscossione dei singoli tributi.
3. Per la TARI, il Comune e/o il Soggetto affidatario della riscossione provvedono all'invio dei modelli di pagamento precompilati; per la TASI, essendo la base imponibile definita come l'IMU, va versata in autoliquidazione con gli stessi sistemi di pagamento della stessa.
4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singolo tributo risulti uguale o inferiore a euro 12,00, il corrispettivo dovuto non va versato.
5. Il pagamento del tributo va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.



## **Articolo 1.7**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROVERSIE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

## **Articolo 1.8**

### **ACCERTAMENTO**

1. In caso di controlli da parte dell'Ente ove sia manifesta la mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i..

## Articolo 1.9

### VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI, PRESCRIZIONE

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa e/o aliquota, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
  - a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
  - d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
  - e. accedere agli immobili oggetto del tributo tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 7 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero del tributo o della maggiore differenza dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 21.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, l'atto emesso dal Comune diventa definitivo.
6. Il termine di prescrizione per il recupero del tributo è di cinque anni.

## **Articolo 1.10**

### **INTERESSI E SANZIONI**

1. Nel caso di pagamento oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative oltre alle spese di notifica o postali.
2. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato, il Comune avvia le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;
  - euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 2, ma prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte del Comune;
  - euro 50,00 (cinquanta) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati;
  - euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Articolo 1.11**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, corredata di documentazione probatoria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali nella misura prevista tempo per tempo, calcolati per semestre compiuto, dalla data dell'istanza.

### **Articolo 1.12**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

40

## **PARTE 2 – REGOLAMENTO IMU**

### **ARTICOLO 2.1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base: agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed all'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ARTICOLO 2.2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

### **ARTICOLO 2.3 ESCLUSIONI**

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2.2 – 2.9 – 2.10 – 2.12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

### **ARTICOLO 2.4 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i)** gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222:
- 1)** *Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*
- 2)** *Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.*
- 4.** Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

## ARTICOLO 2.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

- 1.** Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
- 

- dell'anno indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
2. La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni di imposta è effettuata, tenuto particolarmente conto:
    - o delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;
    - o delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
    - o delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue assimilazioni, nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
  3. Nel caso in cui provvedimenti statali proroghino il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, a tale data è differita la scadenza per l'adozione delle misure delle aliquote e della detrazione per abitazione
  4. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
  5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e detrazioni vigenti.

## **ARTICOLO 2.6 BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, anche per demolizione e/o interventi di recupero edilizio, dalla data di inizio lavori e fino a quello di ultimazione (oppure fino al momento in cui il fabbricato è utilizzato se antecedente a quello di ultimazione dei lavori), la base imponibile è data dal valore dell'area, considerata fabbricabile indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici.

## **ARTICOLO 2.7 SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il **Comune di San Mauro Castelverde** in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei casi previsti nei seguenti articoli equiparati ad abitazione principale e sottoposti ad eguale regime impositivo;
  - dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, (esentati dall'art. 9 co. 8 D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 e s.m.i.).
- l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di San Mauro Castelverde** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
  3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## ARTICOLO 2.8 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
  - i proprietari di immobili di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## ARTICOLO 2.9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO E PERTINENZA

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità

immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché ubicate nello stesso immobile in cui si trova l'abitazione principale oppure ubicate in edificio diverso da quello in cui è situata l'abitazione principale purché ricadente nello stesso perimetro urbano. Analoga agevolazione si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze delle singole frazioni, mentre per le unità abitative in case sparse hanno diritto all'agevolazione le pertinenze ubicate nella medesima contrada. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

4. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
5. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

#### ARTICOLO 2.10

#### UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILAZIONI

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  
La detrazione di €. 200,00 è maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare urbana adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non potrà superare l'importo di €. 400,00.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
  - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
  - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
5. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la**

**detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

- *Ai sensi dell'art. 4 comma 12 quinquies del D.L. n. 16 del 2012, le agevolazione inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.*

#### **5 bis. Abitazioni in uso gratuito a parenti di 1° grado**

- 1) Le abitazioni e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), sono equiparate all'abitazione principale con l'applicazione dell'aliquota agevolata
  - 2) L'applicazione di tale agevolazione è condizionata alla presentazione all'Ufficio tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di un contratto di locazione dell'alloggio in questione e la sussistenza delle condizioni di cui al successivo punto 4).
  - 3) L'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) decorre dal mese in cui si verificano le condizioni di uso gratuito;
  - 4) L'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado è soggetta alle seguenti condizioni:
    - a) Dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione da parte del parente (genitore/figlio), che usufruisce dell'uso gratuito, e dei suoi familiari;
    - b) Reddito del comodatario risultante dalla situazione economica equivalente (modello ISEE) non superiore ad € 15.000,00 annui;
    - c) Presentazione all'ufficio tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la concessione in uso gratuito dell'alloggio al parente;
    - d) Non si considerano valide, ai fini IMU, le eventuali dichiarazioni di concessione in uso gratuito già presentate ai fini ICI.
- 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662. Più precisamente si **assimila** alla abitazione principale:
- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

**ARTICOLO 2.11**  
**RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**  
**E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

1. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento** :
  - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
  - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.
4. Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare immediatamente la cessazione delle cause di inagibilità o inabitabilità; il Comune si riserva il potere di effettuare adeguati controlli e verificare l'effettivo stato dei luoghi.

**ARTICOLO 2.12**  
**AREA FABBRICABILE**

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

**ARTICOLO 2.13**  
**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504; La determinazione dei valori minimi



da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione.

2. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. Tale delibera è adottata sulla base di apposita perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, facendo riferimento a criteri quali: zona territoriale di ubicazione dell'area, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche.
3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
  - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
  - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

#### **ARTICOLO 2.14 DECORRENZA**

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal Piano Urbanistico Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Urbanistico Comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

#### **ARTICOLO 2.15 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.



2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

#### ARTICOLO 2.16

#### AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  - nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  - nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
6. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:
  - che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
  - che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
7. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al Funzionario

Responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

- l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

## ARTICOLO 2.17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario **defunto**, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un **Comune diverso da quello competente**, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
6. Per gli immobili compresi nel **fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa**, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
7. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## ARTICOLO 2.18 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso di accertamenti, per importi superiori ad € 1.500,00 il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 18 rate mensili fatto salvo per importi la cui entità sia tale da richiedere una maggiore rateizzazione, che deve essere stabilita dalla giunta municipale. Il riconoscimento del beneficio, può essere condizionato dalla previa presentazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Sulle somme rateizzate il contribuente è tenuto a pagare gli interessi legali al tasso vigente.
2. Competente ad emanare il provvedimento di dilazione e/o a richiedere le idonee garanzie è l'organo di Giunta Municipale su relazione e proposta del Funzionario Responsabile per la gestione Tributo, il quale deve verificarne la sussistenza in termini dei presupposti soggettivi ed obiettivi per il riconoscimento dell'agevolazione, anche sulla scorta di valutazioni nel merito del richiedente e nell'ammontare del debito da dilazionare.
3. In caso di mancato pagamento di due rate:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio
  - l'importo dovuto è riscuotibile in un'unica soluzione
  - la somma non può più essere rateizzata.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del Tributo.

## ARTICOLO 2.19 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
2. E' fatto obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria nei casi in cui:
  - a. gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, (concernente la disciplina del modello unico informatico);
  - b. le variazioni o cessazioni sono relative a cespiti immobiliari la cui base imponibile non è desumibile dai dati catastali, o che non sono correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio.
3. I soggetti passivi hanno l'obbligo, di dichiarare ogni elemento soggettivo dell'imposta (es. agevolazioni, riduzione d'imposta, aliquote particolari, cambio di residenza, unità pertinenziali, ecc)
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

**ARTICOLO 2.20**  
**ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune, saranno effettuate qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, sia superiore ad € 20,00.

**ARTICOLO 2.21**  
**AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE**

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il Responsabile dei Servizi Tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo Responsabile del Servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.
3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:
  - a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
  - b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
  - c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
  - d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

**ARTICOLO 2.22**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e s.m.i. il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
2. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
    - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
    - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
  3. **Ai fini di cui al comma 1 lettera b)** il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
  4. **Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  5. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

#### ARTICOLO 2.23 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere, con istanza scritta, al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 20,00

#### ARTICOLO 2.24 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
  - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la

#### **ARTICOLO 2.25 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

#### **ARTICOLO 2.26 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 2.27 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

#### **ARTICOLO 2.28 RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **ARTICOLO 2.29 ENTRATA IN VIGORE**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**2.** A decorrere **dall'anno d' imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga nei termini stabiliti dalla normativa statale. In caso di mancata pubblicazione entro i termini previsti, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

## **PARTE 3 – REGOLAMENTO TARI**

### **Articolo 3.1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
  - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
  - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 3.2**

#### **RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. i rifiuti da attività commerciali;

f. i rifiuti da attività di servizio;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

### **Articolo 3.3**

#### **COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, sono approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

riduzione in b. e per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da  
anti da negligente eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso  
di gettito preventivo di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve  
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

#### **Articolo 3.4**

##### **SOGGETTO ATTIVO TARI**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Articolo 3.5**

##### **SOGGETTI PASSIVI TARI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.
5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.

7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno il tributo è dovuto dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

### **Articolo 3.6**

#### **LOCALI ED AREE SOGGETTE**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Si considerano soggetti al tributo i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;

- b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c. il vano scala interno all'abitazione;
- d. i posti macchina coperti;
- e. le cantine;
- f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
- h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

### **Articolo 3.7**

#### **ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:
  - a. locali:
    - I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
    - II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
    - III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;

- IV. i locali destinati esclusivamente al culto ed alle attività ad esso connesse; compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
  - V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
  - VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b. aree:
- I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
  - IV. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
  - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del D. Lgs n. 152/2006.

5. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese:

- a) Officine meccaniche, elettrauti, fabbri e simili;
- b) Gommisti e carrozzieri;
- c) Ospedali, ambulatori e case di cura pubbliche e private;
- d) Laboratori analisi, studi medici;
- e) Farmacie;
- f) Attività industriali, agricole e di servizi, per i derivati dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani.

6. Per le superficie, in cui vengono svolte le attività di cui al comma precedente del presente articolo, sono stabilite le seguenti riduzioni:

- a) Attività di cui alle lettere a) e c), comma precedente, riduzione del 50%;
- b) Attività di cui alla lettera b), comma precedente, riduzione del 40%;
- c) Attività di cui alla lettera d), comma precedente, riduzione del 30%;
- d) Attività di cui alle lettere e) e f), comma precedente, riduzione del 20%.

7. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione.

8. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata all'ente con facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.

9. La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie.

### Articolo 3.8

#### DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base dell'articolo 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, il Comune, nella commisurazione del tributo, tiene conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Il tributo a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
7. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

### Articolo 3.9

#### OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 3.5, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni suddette saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### Articolo 3.10

#### CATEGORIE DI UTENZA

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Comune del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai

rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

### **Articolo 3.11**

#### **UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato A riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

### **Articolo 3.12**

#### **UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE**

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
  - a. Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
  - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al 15 del mese precedente a quello previsto per la scadenza della 1<sup>a</sup> rata, salvo conguaglio per le

In caso di variazioni verificatesi successivamente. In caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevata al momento della comunicazione di nuova occupazione.

4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata al di fuori del Comune e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e comprovata dall'iscrizione dei soggetti obbligati al pagamento del Tributo in altro Comune.

5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Anche nel caso di più unità immobiliari di categoria "C", verrà assoggettato a pertinenza solo una unità immobiliare, anche se ubicata in strade o civici differenti. Alle altre unità immobiliari verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria della sola parte fissa.

6. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2 (due).

7. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 5.

8. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa, il numero degli occupanti è pari ad 2 (due). Tali utenza contribuiranno sia per la parte fissa che variabile.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

10. Per l'anno 2014 il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute dopo tale emissione.

### **Articolo 3.13**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato B illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 2.2, l'Ente Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

### **Articolo 3.14**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE**

1. I locali e le aree adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla

classi di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
4. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
5. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia residente il contribuente e, contemporaneamente, venga esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Articolo 3.15**

#### **TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per

raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro - Iva compresa.

#### **Articolo 3.16**

### **MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Comune dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 3.15 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

#### **Articolo 3.17**

### **RIDUZIONI TARIFFA**

1. Qualora l'Ente dovesse decidere di proporre ai contribuenti dei progetti specifici, con finalità di potenziamento della tutela ambientale, istituendo dei corsi di perfezionamento della raccolta differenziata, così come previsto dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e smi), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze.
2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di Mt. 2.500,00 tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
4. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di

aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla G.M., previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

5. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti e diano luogo ad entrate derivanti da recupero o riciclo di rifiuti sottoforma di energia o materie prime secondarie.

6. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

7. Per i locali ed aree adibite a:

- **Case di riposo** per anziani gestite da Opere Pie, Enti Morali ed assistenziali non aventi, comunque, fine di lucro;
  - **Ricoveri** per minori, orfani e persone in grave stato di bisogno socio-economico gestiti da Enti Morali e assistenziali non aventi, comunque, fine di lucro;
- si applica, su apposita richiesta motivata e documentata da parte dell'utente, da presentare al Comune entro i termini previsti per le altre riduzioni e/o agevolazioni, **una riduzione tariffaria pari al 50% (cinquanta per cento).**

### Articolo 3.18

#### TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta nella misura del 30% , per particolari condizioni d'uso, come dal seguente elenco:
  - a) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro** uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, nonché allegando copia aggiornata della planimetria catastale, salvo accertamento da parte del comune;
  - b) **Abitazione unico occupante**, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, nonché allegando copia aggiornata della planimetria catastale, salvo accertamento da parte del comune;
  - c) **Abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo da persone**

- residenti all'estero**, purchè la relativa denuncia di occupazione sia integrata con allegata planimetria aggiornata e di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del comune
- d) **Le case sparse comprese quelle degli agricoltori** siti al di fuori dell'area di raccolta, salvo accertamento da parte del comune
  - e) **I locali, diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o da uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - f) **Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b)**, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dalla data di effettiva verifica della condizione dichiarata e comunque no antecedente all'anno di presentazione dell stanza.
  3. Tutte le agevolazioni o riduzioni non sono cumulabili.

### **Articolo 3.19**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità che dovrà essere prodotta annualmente dall'utente al Comune, allegandola alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dal presente regolamento.

### **Articolo 3.20**

#### **AGEVOLAZIONI**

1. Nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con particolari e gravi situazioni economiche e/o sociali facilmente riscontrabili da dati oggettivi incontrovertibili, a richiesta degli interessati, l'Ente potrà concedere delle agevolazioni.
  2. La misura delle agevolazioni è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio;
  3. Per i contribuenti, ai quali verranno riconosciuti i requisiti necessari alla concessione delle agevolazioni di cui sopra, la data di scadenza dei pagamenti delle rate coinciderà con la scadenza dell'ultima rata.
- 

### **Articolo 3.21**

#### **DICHIARAZIONI**

1. Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
  - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 3.9;
  - b. richieste di agevolazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'articolo 3.19;
  - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dall'ufficio preposto all'Anagrafe del Comune.
3. L'ufficio attività produttive comunica all' ufficio Tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo alle attività produttive.
4. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Il Comune rilascia, ove richiesta, ricevuta della dichiarazione, in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
6. Sono cancellati d'ufficio dal Soggetto Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive. Se l'utente che ha prodotto la dichiarazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
8. La dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;

b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

9. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

11. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di sessanta giorni.

12. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);

b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);

c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;

d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;

f. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;

g. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);

b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);

c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (foglio catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;

d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;

e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;

f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;

g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tributaria;

h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

13. La dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità, e visura camerale, in caso di utenza non domestica, è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta, fax o pec.

14. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie devono essere presentate al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.

15. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nel precedente comma, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.

16. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione del tributo, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

17. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi il tributo dovuto, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

18. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva dichiarazione.

### **Articolo 3.22**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Articolo 3.23**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a. le leggi nazionali e regionali;
- b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
- c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO A**  
**CLASSIFICAZIONE UTENZA DOMESTICA**

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti



**ALLEGATO B**  
**CLASSIFICAZIONE UTENZA NON DOMESTICA**

<b>Categoria</b>
N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, Enti di Assistenza
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi
N05. Stabilimenti balneari
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni, B&B
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali, laboratori analisi
N11. Agenzie, studi professionali, uffici
N12. Banche e istituti di credito
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento, bigiotteria, oreficeria, autoricambi, ottici, materiale elettrico, negozi di informatica e telefonia.
N14. Edicole, farmacie, plurilicenze,, tabaccai, erboristerie
N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, calzolaio)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista, tipografo, fotografo, lavanderia
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici, palmento, lavorazione marmi, lavorazione vetro, caseifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense

N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), alimenti per animali
N26. Plurilicenze alimentari e/o miste, panifici
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club, sale gioco.
2N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione SUP>191 mq
2N24. Bar, caffè, pasticceria SUP>107 mq
2N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) SUP>326 mq
2N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio SUP>192 mq
2N31. Commercio all'ingrosso di frutta, fiori e piante
2N32. Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari
2N33. Commercio all'ingrosso di beni durevoli

## ALLEGATO C

### CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

#### Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
<b>02 01</b>	<b><i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i></b>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
<b>02 03</b>	<b><i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i></b>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>02 05</b>	<b><i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i></b>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>02 06</b>	<b><i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i></b>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>02 07</b>	<b><i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i></b>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI</b>
<b>03 01</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i></b>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
<b>03 03</b>	<b><i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i></b>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>

<b>04 01</b>	<b>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</b>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
<b>04 02</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>
<b>07 02</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>
07 02 13	Rifiuti plastici
<b>07 05</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
<b>08</b>	<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA</b>
<b>08 03</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
<b>09</b>	<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
<b>09 01</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
<b>10</b>	<b>RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO</b>
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
<b>12</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
<b>12 01</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>
<b>15 01</b>	<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
<b>15 02</b>	<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</b>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
<b>16</b>	<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.</b>
<b>16 01</b>	<b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</b>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
<b>16 02</b>	<b>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
<b>16 03</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>

6N

16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
<b>16 06</b>	<b>Batterie ed accumulatori</b>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</b>
<b>17 02</b>	<b>Legno, vetro e plastica</b>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
<b>17 04</b>	<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
<b>18</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)</b>
<b>18 01</b>	<b>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
<b>18 02</b>	<b>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
<b>19</b>	<b>RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI</b>
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
<b>20 01</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</b>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili

<b>20 03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

### Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

## **PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI**

### **Articolo 4.1**

#### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione di bilancio o di approvazione delle aliquote TASI, saranno determinati i servizi indivisibili comunali, indicando i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **ART. 4.2**

#### **ESCLUSIONI**

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **ART. 4.3**

#### **SOGGETTO ATTIVO TASI**

Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

## ART. 4.4

### SOGGETTI PASSIVI TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI per l'intero anno è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e diritto di superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## ART. 4.5

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1,00 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Consiglio 2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo di cui al precedente comma, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,50 per mille.

3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1.

4. Il consiglio comunale approva annualmente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

## ART. 4.6

### DETRAZIONI – RIDUZIONI ESENZIONI

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

#### **ART. 4.7**

#### **DICHIARAZIONI**

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **ART. 4.8**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

